



DELIBERA N. 210

Del 25 maggio 2026

Oggetto:

Revisione del regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36 - Delibera n. 271 del 20 giugno 2023.

Il Consiglio

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO l'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;

VISTO l'Allegato II.12 al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36, approvato con Delibera n. 271 del 20 giugno 2023 e modificato con successiva delibera n. 65 del 10 gennaio 2024;

VISTA la decisione del Consiglio nell'adunanza del 15 aprile 2026, punto 61 o.d.g.;

DELIBERA

Di approvare la seguente modifica al Regolamento sopra indicato.

Art. 4 – Falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri

1. Si ha falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri nei casi in cui:
 - a) i soggetti, tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell'Autorità, effettuano dichiarazioni false o esibiscono documenti non veritieri, ai sensi dell'art. 222, comma 13 del codice;
 - b) gli o.e. effettuano in sede di gara false dichiarazioni o forniscono documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti generali e speciali, il versamento del contributo ex art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la garanzia provvisoria, nonché relativamente all'offerta economicamente più vantaggiosa e all'anomalia dell'offerta, alle S.A. o agli enti concedenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 96, comma 15 e dell'art. 222, comma 13, codice, nonché dell'art. 94, comma 5, lettere e) ed f) del codice;
 - c) le S.A. o gli enti concedenti effettuano false comunicazioni circa la decisione di conformarsi o non conformarsi al parere di precontenzioso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 220, comma 1 e art. 222, comma 13 del codice;
 - d) gli o.e., ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri, ai sensi degli artt. 100, comma 13 del codice e 18, commi 4 e 23 dell'Allegato II.12 al codice;
 - e) gli o.e. forniscono dati o esibiscono documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione alle S.A. o agli enti concedenti;
 - f) le S.A. o gli enti concedenti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 63, comma 11, e 12, dell'allegato II.4, del codice dei contratti pubblici, rilasciano dichiarazioni fuorvianti e non veritiere tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare:
 - per le centrali di committenza la dichiarata presenza di un'organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l'amministrazione di provenienza;
 - dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attività;
 - dichiarazioni non veritiere sul sistema di formazione e aggiornamento del personale.
 - g) le S.A. o gli enti concedenti rilasciano dichiarazioni fuorvianti o non veritiere tese a dimostrare l'impossibilità di svolgere la procedura di gara a seguito della

designazione d'ufficio da parte di ANAC.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 8 giugno 2026

Il Segretario Valentina Angelucci